

Ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale.

Comuni di Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo,
Montichiari, Remedello e Visano.

Linee guida per la regolamentazione dell'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate

Documento approvato dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella
seduta del 25.05.2016

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale Bassa Bresciana Orientale e di quelli erogati in forma associata da parte dell'Ente Capofila dell'Ambito.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito.

Articolo 2 – Finalità

1. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
2. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale
 - devianza
 - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
3. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
4. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3- Finalità dei servizi sociali

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;

- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. I Comuni appartenenti all'ambito distrettuale e lo stesso ambito distrettuale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente ai Comuni dell'Ambito Distrettuale Bassa Bresciana Orientale:

- i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
- i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
4. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed

integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni dell'Ambito, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

Articolo 7 - L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni dell'Ambito realizzano l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie dei Comuni dell'Ambito;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

Articolo 9- Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di

segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 10- Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 11- Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge, dai regolamenti del Comune ovvero da specifiche linee guida dell'Ambito.

Articolo 12- Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 13 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 14 - Cessazione presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico delle persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

Articolo 15 - Il rapporto con il cittadino.

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

2. Ogni Comune dell'Ambito ha attivo un ufficio di servizio sociale che garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

3. Al fine di facilitare gli accessi le persone interessate devono rivolgersi al servizio sociale del proprio comune di residenza. I Comuni dell'Ambito agevolano l'accesso ai servizi alla persona da parte dei richiedenti.

4. In particolare, i Comuni si pongono quali obiettivi, nei limiti delle risorse disponibili, di:

- contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
- fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
- contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Articolo 16 - Gli interventi ed i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'ambito distrettuale.

2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:

- Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;

- Complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Articolo 17 - Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale.
2. L'ufficio di piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.

Articolo 18 - Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
 - con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.
2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al servizio sociale del proprio Comune di residenza.

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 19 Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:
 - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti dei beneficiari delle prestazioni, prevedendo forme di rateizzazione.
4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 20 - Definizioni

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - ◆ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;

- ◆ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- ◆ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ◆ "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ◆ "Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ Fasce di I.S.E.E.: è un intervallo di valore di I.S.E.E. al quale è associata una quota di compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza interessata

Articolo 21 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e fino a tale data rimangono vigenti le agevolazioni in corso, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 22 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE

per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 23 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 24 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale ovvero qualora la dichiarazione regolarizzata non comporti scostamenti dell'I.S.E.E. Tali da mutare il valore della prestazione sociale agevolata, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 25 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 26 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune

a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero

c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della

sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 27 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito.
2. L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni dell'Ambito.
3. In particolare, perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea di Ambito approva la struttura delle quote di compartecipazione per fasce differenziate.
4. I Comuni, nella definizione degli atti programmatici, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.
5. Nella fase di prima applicazione, i Comuni recepiscono i criteri stabiliti dall'Assemblea entro il termine del nuovo Piano di Zona 2015 – 2017

Articolo 28 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. Ogni Comune provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
 - b) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - d) la percentuale di contribuzione per ognuna delle sette fasce di reddito come previsto dai successivi commi
3. Per tutti i servizi ad esclusione della compartecipazione da parte dei genitori dei minori accolti in strutture residenziali si applicano le seguenti fasce di I.S.E.E.:

Fascia	da €	a €
1^	0	5.800,00
2^	5.800,01	6.300,00
3^	6.300,01	6.800,00
4^	6.800,01	7.350,00
5^	7.350,01	7.900,00
6^	7.900,01	8.500,00
7^	8.500,01	9.100,00
8^	9.100,01	9.750,00
9^	9.750,01	10.400,00
10^	10.400,01	11.100,00
11^	11.100,01	11.800,00
12^	11.800,01	in poi

4. È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto. Per determinare la compartecipazione si applicano le seguenti fasce di I.S.E.E.:

Fascia	da €	a €
1^	0	14.000,00
2^	14.000,01	18.000,00
3^	18.000,01	22.000,00
4^	22.000,01	26.000,00
5^	26.000,01	30.000,00
6^	30.000,01	34.000,00
7^	34.000,01	in poi

5. Relativamente ai servizi residenziali per anziani e disabili i Comuni partecipano al costo del servizio, sostenendo direttamente la retta ovvero erogando un contributo a parziale copertura degli oneri, solo qualora l'I.S.E.E. del ricoverato sia inferiore ad € 20.000,00. Tale valore è comprensivo, se del caso, della componente aggiuntiva come previsto dall'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali è l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta e la quota sostenuta definita dal progetto assistenziale personalizzato. Il progetto personalizzato definisce sia il valore delle spese personali che il cittadino deve sostenere durante il ricovero sia il valore delle spese che la famiglia deve sostenere per gli eventuali rientri a domicilio. La quota sostenuta dal cittadino ricoverato è calcolata tenendo conto della natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite oltre che dalla natura continuativa e globalmente assistenziale delle prestazioni erogate, delle pensioni, rendite e indennità di cui si prevede il versamento diretto mantenendo comunque a favore del ricoverato una quota per spese personali. Le modalità per definire la partecipazione comunale sono dettagliate dai punti 3.4 e 4.5 dell'allegato 1.

6. La partecipazione ai costi dei servizi definita dai Comuni è stabilita prevedendo per ogni fascia una percentuale di contribuzione con riferimento al costo del servizio ovvero al costo massimo ammesso a partecipazione e deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

7. Per servizi e prestazioni non previste dalle presenti Linee guida i Comuni autonomamente determinano fasce differenziate di partecipazione.

8. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

9. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Articolo 29 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale
- Famiglie monogenitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione

di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di attualizzare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

Articolo 30 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

Articolo 31 – Disposizione transitoria

Ad istanza dei cittadini interessati e finchè l'INPS non provvederà ad adeguare il proprio sistema informativo a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l'art. 4, c.2 lett. f) del DPCM 159/2013, i Comuni possono determinare le prestazioni sociali agevolate previste dalle presenti linee guida, qualora ne ricorra la fattispecie, un valore della situazione reddituale che non conteggi i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da soggetti portatori di disabilità.

Tale valore è determinato acquisendo la documentazione che attesti per ogni singolo richiedente i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti nel biennio che precede la validità dell'attestazione ISEE con le seguenti formule:

Se i valori indennitari sono inferiori o uguali all'ISR

il valore reddituale = Isee da attestazione in corso di validità- (indennità/scala equivalenza)

Se i valori indennitari sono superiori all'ISR

il valore reddituale= Isee da attestazione in corso di validità- (ISR/scala equivalenza)

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

1. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.
3. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
4. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate.
5. Sono previste tre tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi finalizzati a specifici bisogni;
 - c) contributi straordinari.

1.1 Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi tre ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi tre nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.
2. Annualmente ogni Comune determina il valore economico del contributo massimo erogabile, la soglia di accesso e il valore da assegnare in relazione alle fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28 punto 3.
3. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile.
4. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato/contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
5. Il progetto personalizzato/contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

1.2 Contributi finalizzati a specifici bisogni

1. Contributi per utenze domestiche. Intervento una tantum a copertura delle spese di energia elettrica, gas e acqua.
2. Contributi per spese sanitarie. Verranno erogati contributi a rimborso per le spese relative ai tickets sanitari. Nelle spese sostenute non si conteggerà il costo delle impegnative e le spese sostenute per la diagnostica presso privati non convenzionati al S.S.N.

3. Contributi per i nuclei familiari che prestano cure ad anziani non autosufficienti. Intervento a favore dei caregivers che assistono una persona anziana non autosufficiente con invalidità civile al 100%.
4. Contributi a sostegno dei lavoratori esclusi dal mercato del lavoro. Intervento a favore di persone singole ovvero nuclei familiari in cui uno dei percettori di reddito abbia perso l'attività lavorativa non oltre i 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda e che attualmente non stia percependo alcuna indennità (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione). Per i lavoratori over 40 non è previsto nessun limite temporale di inoccupabilità.
5. Contributi sostitutivi/integrativi di servizi. Potranno essere concessi contributi a parziale copertura di spese sostenute dal nucleo familiare per particolari esigenze di assistenza necessarie a componenti del nucleo medesimo (assistenza domiciliare a disabili e minori, spese di trasporto, acquisto di particolari ausili ecc.) purché non esista la possibilità di far fronte a tali esigenze con servizi organizzati dal Comune o dall'A.S.L. o non vi siano altre forme di copertura di spesa.
6. Contributi ad integrazione della retta di frequenza di servizi. Il Comune dietro presentazione di apposita istanza del richiedente integra la retta per la frequenza ai servizi post-scolastici diurni per minori (CAG, CRD e analoghi) gestiti da soggetti del territorio convenzionati con l'amministrazione comunale e solo qualora la famiglia non risulti già beneficiaria di analoghi interventi relativi a misure attivate a livello di Ambito distrettuale.
7. Annualmente ogni Comune determina il valore economico del contributo massimo erogabile, la soglia di accesso e il valore da assegnare in relazione alle fasce di I.S.E.E previste all'art. 28 punto 3.

1.3 Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:
 - abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
 - necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
 - spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
 - spese eccezionali per calamità naturali.
 - Spese per urgente bisogno abitativo
 - Spese per progetti di rientro volontario di cittadini stranieri
2. Annualmente ogni Comune determina il valore economico del contributo massimo erogabile, la soglia di accesso e il valore da assegnare in relazione alle fasce di I.S.E.E previste all'art. 28 punto 3.
3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
4. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato/contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
5. Il progetto personalizzato/contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già

percepito.

1.4 Contributi per affidamento familiare

1. Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitano di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
2. Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:
 - a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
 - b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale.
3. L'Amministrazione Comunale, che dispone l'affido, si impegna ad intervenire, nei limiti dello stanziamento impegnato nel bilancio in corso di esercizio e nei bilanci di esercizio degli anni futuri, con contributi specifici a favore dei soggetti affidatari e nell'interesse del minore. Pertanto eroga agli stessi affidatari un contributo economico mensile previsto da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 500,00 al fine di contribuire alle spese necessarie per il mantenimento del minore. L'erogazione di contributi per affidi part-time, plurimi o per specifici progetti viene stabilita di volta in volta dai singoli Comuni.
4. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

2. INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

2.1 – Gli incontri protetti

1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria.
2. Il servizio è finalizzato a:
 - a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
 - b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
 - c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
 - d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.
3. Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affido eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.
4. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.
5. Il Comune annualmente determina sia il costo orario del servizio che la percentuale di compartecipazione a carico dei genitori da associare alla fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28 punto 3.
6. Al fine di perseguire omogeneità tariffaria nel territorio d'ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli enti locali, la percentuale di compartecipazione determinata dal singolo comune non può avere uno scostamento in più o in meno di 10 punti percentuali rispetto a quanto di seguito indicato:

FASCIA	COSTO A CARICO UTENTE
1[^]	0,00%
2[^]	5,00%
3[^]	5,00%

4[^]	10,00%
5[^]	15,00%
6[^]	20,00%
7[^]	25,00%
8[^]	30,00%
9[^]	35,00%
10[^]	40,00%
11[^]	45,00%
12[^]	50,00%

2.2 Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.
2. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.
2. Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):
 - a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
 - c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.
3. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
4. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.
5. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.
6. Il Comune annualmente determina sia il costo orario del servizio che la percentuale di compartecipazione a carico dei genitori da associare alla fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28 punto 3.
7. Al fine di perseguire omogeneità tariffaria nel territorio d'ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli enti locali, la percentuale di compartecipazione determinata dal singolo comune non può avere uno scostamento in più o in meno di 10 punti percentuali rispetto a quanto di seguito indicato:

FASCIA	COSTO A CARICO UTENTE
1[^]	0,00%
2[^]	5,00%
3[^]	5,00%
4[^]	10,00%

5^	15,00%
6^	20,00%
7^	25,00%
8^	30,00%
9^	35,00%
10^	40,00%
11^	45,00%
12^	50,00%

2.3 L'inserimento in strutture residenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali.
3. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
4. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
5. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:
 - garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
 - individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
 - garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
 - mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
 - garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
 - prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
 - favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.
6. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata sulla base di una percentuale di contribuzione determinata annualmente dal Comune e associata alle fasce di cui all'art. 28 punto 5.
7. Al fine di perseguire omogeneità tariffaria nel territorio d'ambito, compatibilmente con

gli equilibri di bilancio dei singoli enti locali, la percentuale di compartecipazione determinata dal singolo comune non può avere uno scostamento in più o in meno di 10 punti percentuali rispetto a quanto di seguito indicato:

FASCIA	COSTO A CARICO UTENTE
1^	0,00%
2^	5,00%
3^	10,00%
4^	15,00%
5^	25,00%
6^	35,00%
7^	45,00%

3. INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

3.1 Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

3. Il servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

5. Dal 2006 i Comuni dell'ambito organizzano le cure domiciliari in regime di accreditamento. Nell'ambito delle attività del Piano Sociale di Zona si è provveduto con una procedura selettiva ad accreditare più soggetti titolati a gestire i progetti assistenziali di cura per le persone anziane, per gli adulti non autosufficienti e per i cittadini disabili. Il servizio viene organizzato con le stesse modalità in tutti e sette i Comuni dell'ambito, le prestazioni di assistenza sono garantite dalle 7 alle 19 dal lunedì al sabato e dalle 7 alle 13 nei giorni festivi.

6. Le imprese accreditate, oltre a fornire prestazioni qualificate di cure domiciliari per il tramite degli ASA, forniscono anche prestazioni di base (cura e pulizia della casa, cura degli anziani, cucinare e occuparsi di lavanderia e stireria, piccole commissioni) da erogarsi per il tramite di assistenti familiari. Tale misura ha l'obiettivo di favorire l'occupazione femminile per il tramite delle azioni proposte dai soggetti accreditati (formazione, costituzione dell'elenco d'ambito, favorire l'incontro tra le domande delle famiglie con l'offerta di assistenti familiari).

7. Il Comune annualmente determina sia il costo orario del servizio che la percentuale di compartecipazione a carico dei fruitori del servizio da associare alla fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28 punto 3.

8. Al fine di perseguire omogeneità tariffaria nel territorio d'ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli enti locali, la percentuale di compartecipazione determinata dal singolo comune non può avere uno scostamento in più o in meno di 10 punti percentuali rispetto a quanto di seguito indicato:

FASCIA	COSTO A CARICO UTENTE
1^	10,00%
2^	15,00%
3^	20,00%
4^	25,00%
5^	30,00%
6^	35,00%
7^	40,00%
8^	45,00%
9^	50,00%
10^	57,50%
11^	65,00%
12^	80,00%

3.2 Pasti a domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. Si garantisce la consegna del doppio pasto monoporzione, (pranzo e cena), previa abbattitura delle temperature, in un orario compreso dalle 10.30 alle 12.00. La ditta concede in comodato ai fruitori del servizio un forno a micro-onde per riscaldare gli alimenti. Il Servizio viene organizzato con le medesime modalità in sei comuni dell'ambito distrettuale. Il Comune di Montichiari gestisce la procedura selettiva per l'individuazione della ditta gestore del servizio.
4. Il Comune garantisce la fornitura di un numero massimo di pasti mensile in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione.
5. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
 - Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
 - Situazione economica (ISEE) del richiedente.
6. Il Comune annualmente determina sia il costo del servizio che la percentuale di compartecipazione a carico dei fruitori del servizio da associare alla fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28 punto 3.
8. Al fine di perseguire omogeneità tariffaria nel territorio d'ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli enti locali, la percentuale di compartecipazione

determinata dal singolo comune non può avere uno scostamento in più o in meno di 10 punti percentuali rispetto a quanto di seguito indicato:

FASCIA	COSTO A CARICO UTENTE
1^	30,00%
2^	35,00%
3^	40,00%
4^	45,00%
5^	50,00%
6^	55,00%
7^	60,00%
8^	65,00%
9^	70,00%
10^	77,50%
11^	85,00%
12^	100,00%

3.3 Servizio di telesoccorso

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
2. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:
 - tutelare la salute degli utenti;
 - essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
 - permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.
3. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:
 - a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
 - b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
 - c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.
4. Il Comune annualmente determina sia il costo del servizio che la percentuale di compartecipazione a carico dei fruitori del servizio da associare alla fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28 punto 3.
5. Al fine di perseguire omogeneità tariffaria nel territorio d'ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli enti locali, la percentuale di compartecipazione determinata dal singolo comune non può avere uno scostamento in più o in meno di 10 punti percentuali rispetto a quanto di seguito indicato:

FASCIA	COSTO A CARICO UTENTE
1^	20,00%

2^	25,00%
3^	30,00%
4^	37,50%
5^	45,00%
6^	52,50%
7^	60,00%
8^	67,50%
9^	75,00%
10^	82,50%
11^	90,00%
12^	100,00%

3.4 Servizi residenziali (R.S.A)

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
2. Il Comune garantisce l'integrazione della retta di servizi residenziali garantendo la copertura parziale o totale della retta di degenza di RSA in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.
3. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta della R.S.A sono persone anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
4. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta della R.S.A sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente.
5. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all' assoluta discrezione dell' utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell' interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. In caso di contrasto tra le parti la valutazione è sottoposta al parere specialistico di una struttura pubblica che esprime parere di idoneità della struttura residenziale rispetto ai bisogni rilevati.
6. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 28, comma 6 delle presenti Linee guida.
7. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale.
8. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
9. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
10. In assenza di accordi, come previsto ai punti 7 e 8 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.
11. Nel determinare l'entità del contributo da assegnare al cittadino ricoverato i Comuni assumono i seguenti valori di retta massimi ammissibili ad integrazione:
 - € 60,00 giornaliera;
 - € 80,00 giornaliera per un posto di sollievo e comunque fino ad un massimo di 3 mesi.

4. INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

4.1 Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio è organizzato con le medesime modalità indicate al punto 3.1 delle presenti Linee guida.
2. Il Comune annualmente determina sia il costo orario del servizio che la percentuale di compartecipazione a carico dei fruitori del servizio da associare alla fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28 punto 4.
3. Al fine di perseguire omogeneità tariffaria nel territorio d'ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli enti locali, la percentuale di compartecipazione determinata dal singolo comune non può avere uno scostamento in più o in meno di 10 punti percentuali rispetto a quanto di seguito indicato:

FASCIA	COSTO A CARICO UTENTE
1 [^]	10,00%
2 [^]	15,00%
3 [^]	20,00%
4 [^]	25,00%
5 [^]	30,00%
6 [^]	35,00%
7 [^]	40,00%
8 [^]	45,00%
9 [^]	50,00%
10 [^]	57,50%
11 [^]	65,00%
12 [^]	80,00%

4.2 Pasti a domicilio

1. Il servizio è organizzato con le medesime modalità indicate al punto 3.2 delle presenti Linee guida.
2. Il Comune annualmente determina sia il costo del servizio che la percentuale di compartecipazione a carico dei fruitori del servizio da associare alla fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28 punto 4.
3. Al fine di perseguire omogeneità tariffaria nel territorio d'ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli enti locali, la percentuale di compartecipazione determinata dal singolo comune non può avere uno scostamento in più o in meno di 10 punti percentuali rispetto a quanto di seguito indicato:

FASCIA	COSTO A CARICO UTENTE
1 [^]	30,00%
2 [^]	35,00%
3 [^]	40,00%
4 [^]	45,00%

5[^]	50,00%
6[^]	55,00%
7[^]	60,00%
8[^]	65,00%
9[^]	70,00%
10[^]	77,50%
11[^]	85,00%
12[^]	100,00%

4.3 Servizio di telesoccorso

1. Il servizio è organizzato con le medesime modalità indicate al punto 3.2 delle presenti Linee guida.
2. Il Comune annualmente determina sia il costo del servizio che la percentuale di compartecipazione a carico dei fruitori del servizio da associare alla fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28 punto 4.
3. Al fine di perseguire omogeneità tariffaria nel territorio d'ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli enti locali, la percentuale di compartecipazione determinata dal singolo comune non può avere uno scostamento in più o in meno di 10 punti percentuali rispetto a quanto di seguito indicato:

FASCIA	COSTO A CARICO UTENTE
1[^]	20,00%
2[^]	25,00%
3[^]	30,00%
4[^]	37,50%
5[^]	45,00%
6[^]	52,50%
7[^]	60,00%
8[^]	67,50%
9[^]	75,00%
10[^]	82,50%
11[^]	90,00%
12[^]	100,00%

4.4 Interventi domiciliari/territoriali educativi

1. In forma associata i Comuni dell'ambito provvedono ad accreditare più soggetti del terzo settore titolati a gestire progetti di integrazione territoriale/domiciliare per cittadini diversamente abili. I progetti mirano a:
 - a) potenziare le offerte di servizio sul territorio per rispondere ai bisogni espressi dalla comunità locale in materia di interventi per l'integrazione delle persone disabili;
 - b) valorizzare la progettualità, l'imprenditorialità e la responsabilità sociale delle agenzie che rispondano a criteri regolativi e si qualificano competenti in merito ai livelli assistenziali individuati, impegnandosi a mantenere e costantemente qualificare i livelli di servizio offerti;
 - c) integrare le rette dei servizi territoriali tradizionali esistenti.

2. Gli interventi educativo hanno l'obiettivo di:

- a) integrare la persona disabile nel territorio;
- b) attivare esperienze occupazionali anche tramite l'inserimento in contesti di "lavoro";
- c) favorire l'accesso della persona ad esperienze sportive, ricreative e socio-culturali del territorio;

3. Sono destinatari dei progetti educativi cittadini disabili gravi, minori e adulti.

4. Il Comune annualmente determina sia il costo orario del servizio che la percentuale di compartecipazione a carico dei fruitori del servizio da associare alla fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28, punto 3.

5. Al fine di perseguire omogeneità tariffaria nel territorio d'ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli enti locali, la percentuale di compartecipazione determinata dal singolo comune non può avere uno scostamento in più o in meno di 10 punti percentuali rispetto a quanto di seguito indicato:

FASCIA	COSTO A CARICO UTENTE
1^	10,00%
2^	15,00%
3^	20,00%
4^	25,00%
5^	30,00%
6^	35,00%
7^	40,00%
8^	45,00%
9^	50,00%
10^	57,50%
11^	65,00%
12^	80,00%

4.5 Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

3. Il Comune annualmente determina la percentuale di compartecipazione a carico dei fruitori del servizio da associare alla fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28, punto 3.4.

4.6 Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia

nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- ❖ migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- ❖ mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- ❖ sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- ❖ incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- ❖ favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

3. Il Comune annualmente determina la percentuale di compartecipazione a carico dei fruitori del servizio da associare alla fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28, punto 3.4.

4.7 Il Servizio di Formazione all'Autonomia

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

2. I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento

3. Il Comune annualmente determina la percentuale di compartecipazione a carico dei fruitori del servizio da associare alla fasce di I.S.E.E. previste all'art. 28, punto 3.4.

4.8 Compartecipazione al costo dei servizi diurni (C.S.E – S.F.A. – C.D.D.)

1. Al fine di perseguire omogeneità tariffaria nel territorio d'ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli enti locali, la percentuale di compartecipazione determinata dal singolo comune per le fasce dalla 2^a alla 12^a non può avere uno scostamento in più o in meno di 10 punti percentuali rispetto a quanto di seguito indicato, per la prima fascia invece ogni singolo Comune può determinare una quota giornaliera differenziata da quanto indicato in tabella ma in ogni caso non superiore ad € 6,00.

FASCIA	COSTO A CARICO UTENTE
1^a	Quota giornaliera di € 6,00
2^a	25,00%
3^a	30,00%
4^a	35,00%
5^a	40,00%
6^a	45,00%

7^	50,00%
8^	55,00%
9^	60,00%
10^	65,00%
11^	70,00%
12^	80,00%

4.9 Servizi residenziali per persone con disabilità (CAH/CSS – RSD)

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette che danno continuità di servizio 24 ore su 24.
3. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di tipo domiciliare e diurno.
4. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità.
5. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta dei servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente.
6. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all' assoluta discrezione dell' utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell' individuazione della scelta migliore nell' interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. I Comuni dell'ambito si avvalgono per l'inserimento in struttura residenziale del Gruppo integrato disabilità che per ogni inserimento esprime a seguito di valutazione parere di idoneità..
7. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 28, comma 6 delle presenti Linee guida.
8. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale.
9. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
10. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
11. In assenza di accordi, come previsto ai punti 9 e 10 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

5. REGOLAMENTAZIONE DI ALTRI SERVIZI

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia per quanto compatibili.



mbito distrettuale n. 10
Bassa Bresciana Orientale - Montichiari
*Acquafredda, Calcinato, Carpenedolo,
Calvisano, Montichiari, Remedello,
Visano.*

PROGETTO/CONTRATTO SOCIALE

NOME _____ COGNOME _____
INDIRIZZO _____ TELEFONO _____

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

INTERVENTI ATTIVABILI DAL SERVIZIO

ATTIVAZIONE PERSONALE DEL RICHIEDENTE

(cosa può fare la persona per raggiungere gli obiettivi previsti)

(cosa può fare la persona a favore della comunità: VOLONTARIATO PRESSO ASSOCIAZIONI E/O PROGETTI DEL TERRITORIO, INSEGNARE AD ALTRI UN "TALENTO" O "HOBBY", AIUTO NELLA TRADUZIONE DI MODULISTICA, ALTRO...)

EVENTUALE COSTO DEL SERVIZIO E RELATIVA COMPARTECIPAZIONE DEL RICHIEDENTE

DURATA DEL PROGETTO

TEMPI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

FIRMA DEL RICHIEDENTE _____

FIRMA DELL'OPERATORE _____

CESSAZIONE DELL'INTERVENTO

- Raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- Interruzione della collaborazione prevista dal progetto sociale;
- Trasferimento della residenza.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai Sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 30.06.03 n. 196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell'accesso al beneficio; il trattamento è realizzato da personale del Comune di residenza anche con l'ausilio di mezzi informatici. Preso atto dell'informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a/ delegato/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano, funzionale agli scopi per il quale è posto in essere.

.....il..... Firma.....

() AUTORIZZO IL SERVIZIO A CONTATTARE ALTRI SOGGETTI AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PRESENTE PROGETTO:

() NON AUTORIZZO IL SERVIZIO A CONTATTARE ALTRI SOGGETTI: